

Il Collegio, riunito nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha assunto la seguente determinazione.

Ritiene il Collegio che sussistano tutti gli elementi legittimanti l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di El Burawi Siuzanna.

Ricorre, nello specifico, la competenza territoriale di questo Tribunale poiché, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 CCII, come comprovato dalla certificazione anagrafica versata in atti, El Burawi Siuzanna, ha la propria residenza in Roma, alla via Francesco Sivori n.34.

La ragione di credito affermata dalla società ricorrente deve ritenersi processualmente dimostrata poiché, oltre a non essere stata contestata dal debitore, in quanto contumace, trova riscontro nella documentazione versata in atti che ne comprova genesi, entità e successive vicende traslative.

Il credito residuo inadempito è di entità superiore alla soglia minima di euro 50.000,00 stabilita dall'art. 268, comma secondo, CCII ed eventuale insussistenza di risorse da cui acquisire attivo non può avere effetto impediente l'accoglimento del ricorso poiché non ha trovato rituale verifica ed enunciazione in attestazione dell'OCC, come previsto dal terzo comma dell'indicato disposto normativo.

La debitrice non risulta poi assoggettabile ad alternativa procedura di risoluzione della crisi, né, dalla disamina degli atti del procedimento unitario risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII; inoltre la sua posizione debitoria deve qualificarsi in termini di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c) CCII tenuto anche conto che nulla ha dedotto, stante la mancata costituzione in giudizio, circa la disponibilità di attivi con cui poter adempiere il debito affermato dalla società ricorrente

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di El Burawi Siuzanna, residente in Roma, alla via Francesco Sivori, n.34, C.F. LBR5NN72S48Z154B;

nomina giudice delegato la dott.ssa Anna Laura Magliulo;

-nomina liquidatore l'avv. Amelia Schiavone;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;



-dispone che la presente sentenza venga notificata alle parti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Anna Laura Magliulo

Il Presidente

dott. Fabio Miccio

